Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

N. R.G. 12688/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto — Presidente

dott. Carlo Bianchetti — Giudice

dott. Alessia Busato — Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12688/2020** promossa da:

FALLIMENTO G[redacted] S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. P[redacted] C[redacted], elettivamente domiciliato presso il difensore

ATTORE

contro

F[redacted] Z[redacted] (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. B[redacted] L[redacted], elettivamente domiciliato presso il difensore

F[redacted] D[redacted]À (C.F. [redacted]), con il patrocinio dell'avv. C[redacted] R[redacted], elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C[redacted] R[redacted]

CONVENUTI

G[redacted] P[redacted] (C.F. [redacted]), **F[redacted] M[redacted]** (C.F. [redacted])

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

Sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

Nel merito:

- dirsi tenuti e condannarsi i convenuti Z[redacted] F[redacted], D[redacted] F[redacted], e M[redacted] F[redacted], a provvedere al pagamento, in via tra loro solidale ovvero autonoma ciascuno per il proprio titolo, a favore del Fallimento G[redacted] S.r.l. in liquidazione, in persona del Curatore pro tempore della somma di Euro 2.151.397 o di quella diversa, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa
- oltre gli interessi legali maturati al saggio legale dal 31.12.2013, ovvero da quella data anche diversa ritenuta individuare il primo momento di insorgenza del danno cagionato, sino alla data della presente domanda e, sulla somma così ottenuta, quelli successivi maturandi sino al saldo effettivo come da d. l.vo n. 231/2001 ed ai sensi dell'art. 1284 c.c.. a titolo di risarcimento di tutti i danni di cui gli stessi convenuti devono essere ritenuti responsabili, ai sensi del combinato disposto degli articoli 146 L. Fall. e 2476, 2482 ter, 2484, 2485, 2486, 2392, 2393, 2394, 2394 bis, e 2043 in dipendenza delle condotte illecite descritte;
- condannarsi i convenuti al rimborso delle spese di giudizio comprensive di anticipazioni, diritti, onorari e rimborso delle spese generali ex articolo 14 T.P.F., oltre accessori di legge.

In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie di cui alla memoria istruttoria di Parte attrice ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (dep. in data 10/11.5.2021) ad oggi non ammesse dal Giudicante.

Per parte convenuta F[redacted] Z[redacted]:

Nel merito:

Rigettarsi tutte le domande del Fallimento G[redacted] s.r.l. in Liquidazione in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso: Con rifusione di spese e compenso di difensore, ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, C.p.A. 4% ed Iva, con distrazione in favore del difensore che si dichiara antistatario.

In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate dal convenuto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. e, in caso di ammissione delle istanze istruttorie attoree, per

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

l'abilitazione alla prova contraria con i medesimi testi e capitoli indicati a prova diretta nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del convenuto.

Per parte convenuta F[redacted] D[redacted]:

In via preliminare di merito:

Dichiararsi estinto per prescrizione il credito azionato in atto di citazione dal Fallimento G[redacted] s.r.l. in Liquidazione.

Nel merito: Rigettarsi le domande del Fallimento G[redacted] s.r.l. in Liquidazione in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso di difensore, da determinarsi ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, C.p.A. 4% ed Iva.

In via istruttoria: Come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. del 7.05.2021 e memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 c.p.c. del 31.05.2021.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore, premesso che la società G[redacted] s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita in data 21 febbraio 2019, era stata retta, sino al 5 ottobre 2016, data della messa in liquidazione, da un consiglio di amministrazione i cui membri erano gli odierni convenuti e Gi[redacted] G[redacted], allegato che il capitale sociale era stato integralmente perso, quanto meno a far data dal 2013, posto che il bilancio al 31 dicembre di tale anno aveva evidenziato un patrimonio netto negativo, allegava che, nonostante ciò, gli amministratori avevano proseguito lo svolgimento dell'attività sino a marzo 2016, allorquando l'azienda sociale era stata affittata.

Nello specifico rilevava che gli amministratori avevano violato i doveri di cui agli artt. 2482 ter, 2485 e 2486 c.c. e l'art. 217 comma 4 L.F. in quanto, pur a fronte di un capitale sociale completamente eroso, avevano proseguito nella gestione sociale, rendendo esorbitanti le perdite poiché il patrimonio negativo, pari a – 43.835,00 nel 2013 era ulteriormente diminuito sino a – 717.139,00 nel 2015.

Allegava, inoltre, la violazione degli artt. 2423 cod. civ. "*in relazione ai principi contabili di cui all'art. 2526 cod. civ.*" a fronte della mancata svalutazione dei crediti e delle partecipazioni sociali e della, conseguente, falsa rappresentazione contabile.

Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno che veniva quantificato in euro

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

2.102.273,00 - con il criterio del deficit patrimoniale - o in euro 2.151.397,00 - con il criterio del differenziale dei patrimoni netti-, considerando il patrimonio negativo risultante nel bilancio del 2013 e il patrimonio negativo alla data di apertura della procedura concorsuale.

Si costituivano i soli convenuti F[redacted] Z[redacted] e F[redacted] D[redacted] che allegavano di essere stati solo formalmente nominati consiglieri di amministrazione della G[redacted] s.r.l. che era stata gestita esclusivamente dai signori G[redacted] G[redacted] e F[redacted] M[redacted] che non informavano i membri del CDA del loro operato.

Allegavano di non aver mai percepito alcun compenso per l'attività svolta e di aver prestato garanzie personali in favore della società.

Eccepivano il difetto di legittimazione ad agire del curatore ai sensi dell'invocato art. 2395 c.c. (o dell'art. 2476 comma 7 c.c., dettato per le società a responsabilità limitata) rilevando che non era stata chiesta ed ottenuta l'autorizzazione a promuovere la relativa azione che in ogni caso sarebbe stata prescritta.

Quanto all'azione ex art. 2393 c.c. allegavano che l'art. 2486 comma 1 c.c. stabilisce che, al verificarsi di una causa di scioglimento della società e sino alla consegna al liquidatore dei libri sociali, gli amministratori «*conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale*» e, al comma 2, che essi «*sono responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma*» rilevando che il fallimento attore non aveva indicato - né si era offerto di provare - quali sarebbero gli atti o le omissioni con cui gli amministratori convenuti avrebbero violato l'art. 2486 comma 1 c.c.. e l'incidenza negativa di tali atti gestori vietati sul patrimonio della società.

Allegavano che i criteri di liquidazione indicati dal fallimento non erano applicabili al procedimento in esame avendo ad oggetto fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore dell'art. 2486 comma 3 c.c. nel testo attuale.

Eccepivano la prescrizione dell'azione promossa ex art. 2394 c.c. eccependo, in ogni caso, l'infondatezza della domanda in quanto la risarcibilità del danno cagionato ai creditori per effetto del compimento di operazioni vietate da parte degli amministratori presuppone che, prima di dette operazioni, il patrimonio della società fosse concretamente in grado di soddisfare, almeno in parte, le ragioni dei creditori.

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

Dichiarata l'estinzione del giudizio - per rinuncia agli atti - limitatamente a Giulio Gorni, originariamente convenuto in giudizio, all'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. e dell'espletamento di CTU, la causa veniva definitivamente rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe indicate.

***

I. L'azione ex art. 2476 comma 7 c.c.

Parte convenuta eccepisce la carenza di legittimazione attiva del curatore del fallimento ad esperire l'azione, maturata in capo ai soci o ai terzi, per c.d. danno diretto contemplata dagli artt. 2395 e 2476 comma 7 c.c., allegando che, anche in pendenza di fallimento, tale azione rimane nell'esclusiva legittimazione del singolo socio o terzo e segnalando, altresì, che il Curatore non aveva neppure richiesto (ed ottenuto) dal Giudice Delegato del Fallimento G[redacted] s.r.l. l'autorizzazione a promuovere tale azione.

Non avendo il curatore mai allegato di aver proposto l'azione ex art. 2476 comma 7 cod. civ. (unica norma astrattamente applicabile all'odierno procedimento in quanto l'art. 2395 cod. civ. disciplina l'azione nell'ambito della società per azioni) ogni disamina sul punto pare superflua.

II. L'eccezione di prescrizione

Come noto l'art 146, comma 2 L.Fall., attribuisce al curatore la legittimazione esclusiva all'esercizio dell'azione di responsabilità, sia con riferimento all'azione sociale sia all'azione di responsabilità dei creditori sociali.

Tale tipologia di azione ha la caratteristica di cumulare in sé le diverse azioni di cui sopra, rispettivamente a favore della società e dei creditori sociali.

Il curatore può indifferentemente formulare le istanze risarcitorie nei confronti degli amministratori e dei sindaci invocando sia i presupposti della responsabilità contrattuale relativi all'azione esperibile dalla società, sia quelli della responsabilità extracontrattuale tipici dell'azione esperibile dai creditori sociali.

Nel caso in esame parte attrice ha espressamente proposto sia l'azione sociale che l'azione dei creditori sociali.

I convenuti costituiti hanno eccepito la prescrizione dell'azione spettante ai creditori sociali individuando, quale *dies a quo* del termine quinquennale di prescrizione, la data di pubblicazione del

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 dal quale, in tesi di parte attrice, emergerebbe la perdita del capitale sociale.

Peraltro, quand'anche l'azione dei creditori fosse prescritta, il termine di prescrizione non è certamente decorso con riguardo all'azione sociale di responsabilità, considerando il periodo di sospensione della decorrenza del termine disciplinato dall'art. 2941 nr. 7 cod. civ.

I convenuti hanno cessato la carica di amministratori alla data di messa in liquidazione della società (5 ottobre 2016) sicché l'azione sociale di responsabilità, introdotta con la notificazione dell'atto di citazione nel novembre del 2020, è stata tempestivamente esercitata entro il quinquennio dalla cessazione dalla carica.

III. Le contestazioni mosse dall'attore

Nonostante il contraddittorio si sia sviluppato soprattutto con riguardo alla contestata gestione non conservativa della società successivamente all'approvazione del bilancio 2013, parte attrice ha mosso tre tipi di contestazione lamentando, nella sostanza, che gli amministratori della G[redacted]s.r.l.:

a) hanno proseguito l'attività di gestione (non conservativa) della società al verificarsi di una causa di scioglimento;
b) hanno aggravato il dissesto astenendosi dal fare ricorso ad una procedura concorsuale;
c) hanno omesso di svalutare crediti e partecipazioni fornendo una errata rappresentazione contabile.

IV. L'omessa svalutazione di crediti e partecipazioni sociali

La fondatezza della contestazione in merito all'omessa svalutazione di crediti e partecipazioni sociali deve essere esaminata in via preliminare, considerando la sua incidenza con riguardo alla perdita del capitale sociale.

Come riportato nell'atto di citazione, a giudizio del Curatore, "*gli amministratori si sono quindi resi responsabili della mancata svalutazione per anni di crediti e partecipazioni di importo consistente, che avrebbero dovuto porre in essere in ossequio alle disposizioni dell'art. 2423, che sancisce i principi di prudenza e competenza, nonché dei principi contabili. Per tale via, i bilanci hanno fornito una rappresentazione non veritiera della realtà, atteso che le perdite effettive sarebbero state ben maggiori di quelle esposte.*".

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

A supporto di tale affermazione, nell'atto di citazione vien fatto rinvio alle svalutazioni di crediti e partecipazioni che emergono nei bilanci 2015, 2016 (quest'ultimo redatto dal liquidatore) e successivi, sino alla data del 21 dicembre 2018 (situazione patrimoniale ed economica redatta ai fini della proposta di concordato).

Anche ai fini di verificare la fondatezza di tale contestazione è stata disposta CTU.

Con riferimento alla stima del presunto realizzo dei crediti, la CTU rileva che, in allegato alla memoria istruttoria ex art. 183, 6° comma, n. 2 c.p.c., pare attrice ha, tra l'altro, prodotto copia degli inventari 2012 – 2017 (documento s) e copia degli estratti delle sentenze di fallimento (pronunciate tra il 2009 e il 2014) di alcuni clienti nei confronti dei quali era in essere un credito al 31 dicembre 2013.

Sulla base dei saldi riportati nel libro inventari 2013 e delle sentenze di fallimento allegate alla memoria di cui sopra (limitatamente a quelle emesse entro il 2013), la CTU ha determinato in Euro 164.489,00 il totale dei crediti verso clienti falliti alla data del 31.12.2013, in relazione ai quali, nonostante la procedura in corso, non risultano in bilancio svalutazioni per adeguare il valore nominale al presunto valore di realizzo.

Ad avviso del CTU, in fase di redazione del bilancio al 31 dicembre 2013, gli amministratori avrebbero dovuto tener conto dell'intervenuto fallimento dei clienti elencati sopra, stanziando un adeguato fondo svalutazione crediti.

Alla memoria istruttoria sono stati inoltre allegati l'elenco dei crediti stralciati dal liquidatore e le relazioni sullo stato delle pratiche di recupero crediti dei legali della società prodotte al liquidatore della G[redacted] S.r.l. nel mese di dicembre 2016.

Come rilevato dal CTU, dovendo porsi nella prospettiva del compilatore del bilancio 2013, tali documenti non possono essere utilizzati a supporto della stima del presunto realizzo dei crediti in bilancio al 31 dicembre 2013, in quanto le valutazioni dei legali sono riferite ad una data successiva.

Per contro, a tale data poteva invece essere ben nota l'intervenuta sentenza di fallimento dei clienti elencati nella tabella a pag. 9 della relazione della CTU del 28 febbraio 2022 e, conseguentemente, gli amministratori avrebbero dovuto tenerne conto nella stima del presunto realizzo dei crediti medesimi.

Nell'ambito di tale elaborato la CTU non aveva proceduto alla rideterminazione del patrimonio netto pur precisando che, prudenzialmente, la perdita sui crediti avrebbe dovuto essere valutata in base alla percentuale del 100% "*come peraltro consentito dalla normativa fiscale*".

La CTU ha invece escluso che sussistessero i presupposti per svalutare il valore delle partecipazioni come iscritte in bilancio.

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

Dalla tabella allegata a pagina 12 della relazione della CTU datata 28 febbraio 2022 emerge che, alla data del 31 dicembre 2013, l'unica partecipazione era quella nel Consorzio Cirom società cooperativa, che era il principale fornitore della Ghisi S.r.l., pur precisando la CTU che nel giugno del 2013 Ghisi S.r.l. aveva acquisito alcune quote della Società Le Romane s.r.l. al prezzo di Euro 35.750,00.

Ciò posto la CTU ha richiamato il principio contabile OIC 21 che la punto 27 stabilisce che "*Le partecipazioni sono iscritte al costo rilevato al momento dell'iscrizione iniziale. Tale costo non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l'articolo 2426, comma 1, numero 3), del codice civile, se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo*."

Rileva la consulente che per stabilire se la partecipazione, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore al valore di costo, il principio contabile sopra richiamato fornisce precisi indicatori tra i quali, in primis, "*un'analisi delle condizioni economico-finanziarie della partecipata volta ad accertare se le perdite di valore sofferte dalla partecipata non siano episodiche o temporanee, bensì strutturali e capaci di intaccarne la consistenza patrimoniale. Tali perdite sono riconducibili a situazioni negative interne alla società stessa o esterne ad essa, oppure ad una combinazione di fattori interni ed esterni*."

Poiché un importante strumento utilizzabile ai fini della valutazione in oggetto è rappresentato dal bilancio di esercizio della partecipata la CTU ha estratto gli ultimi bilanci depositati dalle due partecipate presso il Registro delle Imprese concludendo che, quanto a C[redacted], dai dati di Bilancio non era possibile desumere una perdita permanente di valore della partecipazione.

Differente da C[redacted] era la situazione emergente dai bilanci de "Le R[redacted] S.r.l.", ove gli ultimi tre esercizi si erano sempre chiusi in perdita.

Considerato, però, che l'incremento maggiore del valore della partecipazione iscritto in bilancio è stato rilevato solo nel 2015, precisa la CTU che, nel 2013 e 2014, non si sarebbero comunque rese necessarie svalutazioni della partecipazione.

Le parti non hanno contestato tali conclusioni limitandosi parte convenuta, solo con la seconda memoria di replica, a rilevare che il credito di G[redacted] s.r.l. nei confronti dei debitori falliti era privilegiato concernendo la fornitura di carburante.

Poiché il privilegio riguarda, essenzialmente, il solo l'importo delle accise, parte convenuta avrebbe dovuto quantomeno quantificare l'oggettiva incidenza percentuale del credito privilegiato al fine di

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

permettere una diversa valutazione della rilevanza dell'omessa svalutazione dei crediti come verificata dal CTU.

V. La perdita del capitale sociale

Parte attrice ha allegato che la perdita del capitale sociale si era verificata nel 2013 in quanto il bilancio relativo all'esercizio chiuso in data 31 dicembre 2013 evidenzia un patrimonio netto negativo per euro 43.835,00.

Nulla ha osservato parte convenuta sul punto.

La CTU ha rilevato che dal confronto tra il patrimonio netto al 31.12.2013 (- 43.835,00) e quello al 31.12.2014 ante perdita di esercizio 2014 (+ 13.396,00) si evidenzia un incremento di capitale di Euro 57.231,00. Al riguardo ha osservato che, in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2013, l'assemblea dei soci della Ghisi S.r.l. aveva deliberato "*di rifondere la perdita almeno per la somma di euro 55.000*" e che, da quanto emerge dal bilancio di esercizio 2014, tale parziale ripianamento è di fatto avvenuto.

Sul punto osserva il CTU che "*tra le poste dell'attivo del bilancio 2014, alla voce "A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti – parte da richiamare" è evidenziato l'importo di Euro 13.208,00. Nella Nota integrativa si legge che tale importo comprende per Euro 10.673,00 crediti verso i soci B[redacted] (Euro 4.272,00) e C[redacted] (Euro 6.401.00) per versamenti a copertura perdite non ancora eseguiti al 31.12.2014 (p. 11 del Bilancio al 31.12.2014). Nel commento si legge altresì che Barbieri vi avrebbe provveduto nel gennaio 2015. Si rileva che, alla data del 31.12.2016 (bilancio redatto dal liquidatore), il socio C[redacted] non aveva ancora versato la propria quota. Al riguardo si osserva che, secondo autorevole dottrina, "Al versamento effettivo della somma a copertura perdita sembra possa essere equiparata la promessa dell'azionista o degli azionisti di pagare (in futuro) la somma stessa: nel patrimonio della società entra infatti una attività (il credito) senza una contropartita passiva*".

Sicché, per le considerazioni sopra esposte, sul piano formale, l'anno in cui si è verificata la perdita del capitale risulterebbe essere il 2014, esercizio dopo il quale non si è più provveduto alla sua ricostituzione al minimo legale.

In ogni caso osserva la CTU che, qualora si fosse proceduto ad una svalutazione anche minima dei crediti verso clienti falliti, pari ad esempio al 10% dell'importo complessivo di Euro 164.489,00, la perdita dell'esercizio 2013 sarebbe risultata superiore rispetto a quella rilevata di Euro 16.449,00.

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

Conseguentemente, la copertura effettuata dai soci nel corso del 2014 non sarebbe bastata alla ricostituzione del capitale sociale al minimo legale.
In considerazione di quanto sopra è necessario ritenere che il capitale sociale fosse interamente perso già alla data del 31.12.2013 come allegato da parte attrice.

VI. La prosecuzione dell'attività di gestione con finalità non conservativa: onere della prova

Prima di passare ad esaminare la fondatezza o meno delle contestazioni attoree è necessario effettuare una breve premessa con riguardo all'onere della prova in merito all'azione indicata alla lettera a) del punto III della motivazione, considerando che le parti convenute hanno reiteratamente segnalato che l'attore non ha individuato i singoli atti gestori privi di finalità conservativa posti in essere dagli amministratori (circostanza segnalata anche dal CTU).
Sul punto ritiene il Tribunale che sia condividibile l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale "*colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari*" (cfr. C. Cass. 198 del 2022 alla cui motivazione di rinvia, statuizione confermata da C. Cass. 8069/2024).

Ciò posto, pacifico che l'attività di gestione della società è proseguita quantomeno sino al marzo del 2016, quando è stato concluso il contratto di affitto di azienda, era onere dei convenuti allegare e provare che gli atti di gestione pacificamente posti in essere avevano finalità conservativa, allegazione e prova non offerte.

In forza di quanto sopra la contestazione sub punto III lett. a) della motivazione deve ritenersi fondata.

VII. L'omesso ricorso a procedure concorsuali

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

Come sopra evidenziato parte attrice, nell'atto introduttivo, ha contestato agli amministratori (anche) l'omesso ricorso a procedure concorsuali richiamando, peraltro solo nella comparsa conclusionale, in sede di contestazioni alle risultanze della CTU, "*l'obbligo degli amministratori di chiedere il fallimento (obbligo assistito da sanzione penale: art. 217 n. 4 L. Fall.), in caso di acclarato dissesto e dell'assoluta ricorrenza dello stato di insolvenza già al 31.12.2013, atteso che non era neppure lontanamente ipotizzabile che la società potesse pagarsi milioni di debito accumulati con utili praticamente inesistenti*".

Nonostante tale contestazione sia rimasta sostanzialmente estranea dall'ambito del contraddittorio come effettivamente sviluppatosi, la sua tempestiva formulazione in atto di citazione ne impone l'esame.

Orbene, in caso di perdita del capitale sociale, in assenza di idonea ricapitalizzazione, gli amministratori devono valutare se porre la società in liquidazione o se adire direttamente una procedura concorsuale al fine di non aggravare l'eventuale dissesto.

Sotto tale profilo è noto che "*in tema di dichiarazione di fallimento, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori*" (sul punto cfr. 28193/2020).

Deve pertanto ritenersi che, in caso di perdita del capitale sociale, al fine di valutare se porre la società in liquidazione o se chiedere -direttamente- l'ammissione ad una procedura concorsuale gli amministratori debbano verificare se la società, una volta posta in liquidazione, sia ragionevolmente in grado di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, pur al netto di eventuali transazioni effettuate in tale sede.

Orbene, come verificato dal CTU, il bilancio del 2013, rettificato a criteri di liquidazione, presentava un patrimonio netto negativo per oltre 1.500.000,00 (sulle risultanze della CTU in merito al patrimonio rettificato cfr. punto IX della motivazione).

A fronte di tale emergenza ritiene il Collegio che, valutata correttamente la situazione della società al 31 dicembre 2013, sin da tale data sussistessero i presupposti per adire direttamente una procedura concorsuale.

VIII. La quantificazione del danno: il criterio della differenza dei netti patrimoniali

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

Parte attrice ha chiesto la liquidazione del danno chiedendo alternativamente l'applicazione del c.d. criterio del deficit fallimentare e del c.d. criterio del differenziale dei patrimoni netti.

Parte convenuta ha contestato l'applicazione di tali criteri in quanto normativamente introdotti dall'art. 2486 cod. civ. nel testo entrato in vigore in data successiva al verificarsi dei fatti per cui è causa rappresentando, altresì, che opinando diversamente si potrebbe incorrere nella violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Sul punto si è recentemente espressa la Suprema Corte che ha statuito che "*in tema di risarcimento del danno da responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, il meccanismo di liquidazione del "differenziale dei netti patrimoniali", di cui all'art. 2486, comma 3, c.c., come modificato dall'art. 378, comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019, c.d. codice dell'impresa (CCII), è applicabile, in quanto latamente processuale, anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di detta norma, atteso che essa stabilisce non già un nuovo criterio di riparto di oneri probatori, ma un criterio, rivolto al giudice, di valutazione del danno rispetto a fattispecie integrate dall'accertata responsabilità degli amministratori per atti gestori non conservativi dell'integrità e del valore del capitale dopo il verificarsi di una causa di scioglimento della società, salva la deduzione e individuazione di elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto*" (cfr. C. Cass. 5252/2024 alla cui motivazione di rinvia).

Ciò posto, premesso che non sussistono i presupposti per l'applicazione del principio del deficit fallimentare in presenza di contabilità, il CTU, nel supplemento della relazione peritale depositato in data 21 ottobre 2023, ha applicato il criterio del differenziale dei patrimoni netti escludendo, in applicazione di tale criterio di liquidazione, la sussistenza di un danno.

IX. La rettifica del bilancio al 31 dicembre 2013 e la sua redazione con criteri di liquidazione

Nello specifico la CTU ha proceduto alla rettifica del bilancio al 2013 e alla sua redazione con criteri di liquidazione effettuando rettifiche per complessivi euro -687.860,00 con riguardo ai crediti e per complessivi euro -373.731,00 con riguardo alle immobilizzazioni materiali.

La difesa tecnica di parte convenuta non ha formulato alcuna osservazione alla relazione del CTU mentre molteplici sono state le osservazioni formulate dalla difesa di parte attrice e riprodotte tal quali nella comparsa conclusionale, nonostante la CTU abbia adeguatamente risposto a tali rilievi.

In primo luogo la difesa di parte attrice lamenta che la CTU, al fine di riclassificare a valori di

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

liquidazione il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, ha apportato a tale bilancio le medesime rettifiche poste in essere dal liquidatore nella redazione del bilancio 31.12.2016, "*recependo inspiegabilmente le stime eseguite nel 2016 dal Liquidatore, nel bilancio 31.12.2013, "retrodatando" di tre anni i valori di liquidazione dell'attivo e del passivo*" non tenendo conto del fatto che "*un Liquidatore, quando redige un bilancio a valori di liquidazione, deve assolutamente fare riferimento alle condizioni ed ai prezzi di mercato del momento*".

Sul punto il CTU ha correttamente osservato che la natura contabile della CTU impone di fare riferimento, in primo luogo, alla documentazione presente in atti per la determinazione del presunto valore di realizzo e che applicare una percentuale di svalutazione forfettaria del 25% a immobilizzazioni materiali, partecipazioni, crediti e magazzino, come proposto dalla CTP di parte attrice, costituisce un criterio privo di reale giustificazione e, con riferimento in particolare alla stima di crediti e partecipazioni, in contraddizione con quanto allegato dalla curatela nell'atto introduttivo del giudizio.

A conforto di quanto sopra si osserva che il valore di realizzo delle immobilizzazioni materiali e dell'avviamento è stato considerato pari a quello stimato dal liquidatore nel primo bilancio di liquidazione che non risulta contestato dalla curatela e che, pur avendo parte attrice lamentato l'acritica riferibilità al 2013 delle medesime condizioni di mercato del 2016, nulla ha argomentato in merito ad un significativo mutamento delle condizioni di mercato rilevanti nel predetto triennio.

La difesa di parte attrice contesta altresì il mancato azzeramento del valore di avviamento, il mancato esame della voce ratei e risconti attivi e del magazzino.

Sul punto del valore dell'avviamento basta osservare che la proposta del CTP di azzerare l'avviamento nel bilancio 2013 redatto con criteri di liquidazione e nel bilancio di liquidazione (mentre la CTU ha mantenuto il medesimo importo in entrambi i bilanci) è ininfluente ai fini della presente decisione in quanto l'azzeramento delle poste in entrambi i bilanci non avrebbe alcun rilievo sulla quantificazione del differenziale dei patrimoni netti.

Quanto alle ulteriori voci la CTU ha precisato che:

con riferimento agli ammortamenti, coerentemente con quanto previsto dal principio contabile OIC 5, non sono stati calcolati ammortamenti con riferimento al bilancio al 31.12.2013 e i beni materiali sono stati svalutati per adeguare il valore contabile a quello di presunto realizzo.

Con riferimento al magazzino, il CTU ha precisato di non aver effettuato alcuna svalutazione, in

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

assenza di parametri "verificabili" emergenti dalla documentazione in atti, di "contestazioni" della curatela con riferimento a tale voce e della particolare natura delle rimanenze (prodotti petroliferi presumibilmente non oggetto di obsolescenza o perdite di valore).

La voce ratei e risconti non è stata azzerata avendo la CTU precisato che il passaggio da criteri di funzionamento a criteri di liquidazione non determina di per sé il venir meno del rispetto del principio della competenza economica di costi e ricavi. La CTU ha inoltre specificato i motivi per i quali, in considerazione della tipologia di risconti attivi, non sussistessero i presupposti per una svalutazione.

In assenza di alcuna specifica contestazione in merito a tali precisazioni non sussistono i presupposti per procedere a rettifiche diverse da quelle indicate dalla CTU.

X. Gli oneri di liquidazione

Il CTU ha determinato in euro 401.714,00 i costi di liquidazione (comprensivi di interessi passivi, spese amministrative e compenso dell'amministratore detratto il canone di affitto percepito nel 2016) per il periodo di presumibile durata della liquidazione.

Quanto all'individuazione del bilancio (di liquidazione) da raffrontare al bilancio rettificato del 2013 in applicazione del principio del differenziale dei patrimoni netti, in assenza di contestazione tra le parti, possono essere richiamate tal quali le precisazioni della CTU che ha individuato quale bilancio di raffronto quello, già redatto con criteri di liquidazione, al 31 dicembre 2016 ritenendo ininfluente la discrasia tra la data di redazione di tale bilancio (31 dicembre 2016) e la precedente data di cessazione della carica degli amministratori dalla carica (5 ottobre 2016).

Quanto alla durata della liquidazione la CTU ha considerato di fatto i tre anni decorsi tra la perdita del capitale e la effettiva messa in liquidazione della società.

Quanto alla quantificazione degli oneri di liquidazione la difesa tecnica di parte attrice contesta la mancata applicazione di un "*criterio di normalizzazione degli oneri di liquidazione*", sostenendo "*che con la tempestiva messa in liquidazione della società, anche gli oneri finanziari si sarebbero potuti rinegoziare oppure, addirittura cristallizzare qualora un avveduto e prudente liquidatore, avesse accertato l'impossibilità di gestire in bonis la liquidazione, in quanto l'attivo realizzabile era palesemente insufficiente a pagare tutti debiti ed avesse presentato istanza di fallimento in proprio*".

Sotto tale profilo la CTU ha evidenziato che la possibilità di rinegoziare il debito e gli interessi ad esso correlati non è conseguenza della messa in liquidazione di una società.

Mentre con riguardo alla "cristallizzazione" conseguente la mera liquidazione (le conseguenze di una

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

eventuale istanza di fallimento in proprio saranno analizzate nel punto XII) il Principio OIC 5 nr. 14 stabilisce quanto segue: "*Come regola generale, vanno iscritti tutti i costi, oneri e proventi attinenti la gestione di liquidazione che maturano dalla data dell'inizio della liquidazione e fino alla data di chiusura della liquidazione; non ciò che ha causa (economica) in operazioni di gestione compiute prima della data di inizio della liquidazione e che dovrebbe già figurare nel rendiconto degli amministratori. Tutto ciò che non è possibile prevedere nell'an, al momento di redazione del bilancio iniziale di liquidazione, o che non è possibile quantificare in modo attendibile non può essere iscritto. Se si tratta di partite significative occorre, però, fornire una adeguata descrizione nella nota integrativa del bilancio annuale a commento del fondo (es. una causa civile importante, della quale non si è in grado di prevedere l'esito)*." E con riferimento agli oneri finanziari, lo stesso principio stabilisce che debbano esservi compresi: - oneri finanziari per il periodo della liquidazione su debiti (verso banche, verso soci ed altri finanziatori) iscritti nel bilancio iniziale di liquidazione (gli oneri maturati fino a tale data sono già iscritti nel rendiconto degli amministratori), comprese le rate relative a contratti di leasing (quota capitale ed interessi).

Sicché il principio contabile non prevede la necessità di "normalizzare" gli oneri finanziari iscritti nel Fondo costi e oneri di liquidazione tanto che, con riferimento agli accordi di ristrutturazione del debito, il medesimo principio prescrive che si possa tener conto della riduzione del debito solo in presenza di un accordo principio da estendere non solo al capitale ma anche agli accessori quali gli interessi.

XI. L'applicazione del criterio della differenza tra i patrimoni netti

Ritenuta pertanto corretta la riclassificazione effettuata dal CTU, il raffronto tra i patrimoni netti alla data della perdita del capitale sociale e alla data di cessazione della carica degli amministratori evidenzia un incremento del patrimonio netto.

Sul punto si osserva che priva di pregio è la contestazione di parte attrice in merito al fatto che la CTU ha iscritto il fondo costi e oneri di liquidazione, pertinenti il triennio, solo nel bilancio 2013.

La CTU ha correttamente inserito tale fondo nel bilancio del 2013, riclassificato a valori di liquidazione, in quanto il bilancio di liquidazione deve indicare quale posta passiva tale fondo calcolato tenuto conto della presumibile durata della liquidazione.

È peraltro evidente che, in tale caso, effettuato il raffronto tra i due patrimoni netti non si dovrà procedere alla detrazione dei costi "*sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione*" in quanto già

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

considerati.

Peraltro, da un punto di vista meramente matematico, escludere tale posta dal bilancio 2013 per detrarla dalla differenza tra i netti patrimoniali porterebbe al medesimo risultato contabile.

Né deve stupire che non vi sia stato incremento del deficit a fronte della ritardata messa in liquidazione in quanto il risultato della "*gestione operativa ordinaria (ante componenti di natura finanziaria e valutativa)*" è stato positivo sino al 2015 (cfr. relazione della CTU del 21 ottobre 2023 a pag. 17).

Parte attrice con la prima comparsa conclusionale allega che "*la lettera dell'art. 2486 è molto chiara e enunzia quale posta passiva, tale da diminuire l'ammontare del danno, solo i costi che sarebbero stati affrontati secondo un criterio di normalità durante la liquidazione*" ritenendo "*evidente che gli oneri finanziari non devono rientrarvi*".

Tale conclusione non è condivisibile in quanto la maturazione degli oneri finanziari non cessa in conseguenza della messa in liquidazione della società, ma solo con l'effettiva estinzione dell'obbligazione le cui tempistiche non sono agevolmente ricostruibili nella totale assenza di allegazione delle parti con riguardo ai molteplici fattori rilevanti, quali la durata delle pratiche di recupero crediti, l'esistenza di azioni legali in corso, le tempistiche necessarie per l'individuazione di un soggetto a cui cedere l'azienda e/o i beni mobili e immobili che la costituiscono, la definizione di eventuali accordi di saldo e stralcio con gli istituti di credito e con i principali fornitori.

Peraltro, la conclusione di cui sopra è contraddetta dalle stesse osservazioni del CTP di parte attrice, pure richiamate in comparsa conclusionale, dalle quale si evince che gli oneri finanziari (pur dimezzati senza specifica motivazione) sono considerati quali costi della liquidazione.

XII. La quantificazione del danno con riguardo alla violazione sub punto III lett. b): criterio equitativo

A diverse conclusioni si giunge con riguardo alla contestazione sub punto III lett b).

Il ricorso ad una procedura concorsuale idonea a impedire il maturare degli interessi passivi avrebbe certamente ridotto il debito complessivo della società verso i terzi per l'importo pari agli interessi non maturati.

La CTU ha quantificato in euro 409.714,00 gli interessi passivi netti maturati nel triennio in esame.

Come noto la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi legali e convenzionali a meno che i crediti non siano garantiti da pegno, privilegio o ipoteca (art. 55 L.F.).

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

Considerando che dall'esame dello stato passivo si evince che solo il 9,99% dei crediti ammessi al passivo è garantito da privilegio o prededucibile, ritiene il Collegio, con criterio equitativo, che il danno conseguente il mancato tempestivo ricorso ad una procedura concorsuale sia pari al 90% degli interessi passivi netti maturati nel periodo e pertanto sia pari all'importo di euro 368.742,60.

XIII. Responsabilità dei consiglieri "formali" - delega di fatto -

I convenuti hanno allegato che i Sig.ri G[redacted] G[redacted] e F[redacted] M[redacted] si erano arrogarti la gestione esclusiva della G[redacted] s.r.l., senza coinvolgere, ma anzi escludendo gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

In loro tesi "*una tale circostanza (si ripete, non contestata) vale ad escludere la responsabilità del convenuto, poiché, in esito alla riforma del diritto societario, il secondo periodo dell'art. 2392 comma 1 c.c. stabilisce che gli amministratori sono solidalmente responsabili, verso la società, dei danni derivanti dal fatto di non avere adempiuto i doveri imposti dalla legge e dallo statuto con la necessaria diligenza, a meno che si tratti di «funzioni in concreto attribuite» ad uno o più amministratori: secondo la prevalente ricostruzione dottrinale, la modifica legislativa ha dato rilevanza normativa alla prassi delle deleghe non autorizzate, in presenza delle quali opera l'esclusione del vincolo di solidarietà degli amministratori non delegati*".

Al di là della fondatezza in fatto di tale allegazione e delle sue conseguenze nella società a responsabilità limitata, è noto che, ai sensi dell'art. 2381 cod. civ., non possono essere oggetto di delega, con i conseguenti limiti alla responsabilità degli amministratori deleganti, gli adempimenti relativi alla redazione del bilancio di esercizio e gli adempimenti in presenza di perdite rilevanti.

Da ciò consegue che la responsabilità conseguente l'errata redazione del bilancio e l'omesso adempimento agli obblighi conseguenti la perdita del capitale sociale deve essere imputata a tutti i membri del consiglio di amministrazione.

XIV. Quantificazione del danno: la transazione

Dalla allegazione delle parti e dalla documentazione in atti emerge che G[redacted] G[redacted], ha transatto la vertenza con la società mediante il versamento dell'importo di euro 50.000,00.

Come statuito dalla Suprema Corte "*la responsabilità degli amministratori e dei sindaci di società ha natura solidale, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ., e tale vincolo sussiste - tanto quando la responsabilità*

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578

sia contrattuale, quanto ove essa sia extracontrattuale - anche se l'evento dannoso sia collegato da nesso eziologico a più condotte distinte, ciascuna delle quali abbia concorso a determinarlo, restando irrilevante, nel rapporto col danneggiato, la diversa valenza causale. Pertanto, in caso di transazione fra uno dei coobbligati ed il danneggiato, l'art. 1304, primo comma, cod. civ. si applica soltanto se la transazione abbia riguardato l'intero debito solidale, mentre, laddove l'oggetto del negozio transattivo sia limitato alla sola quota del debitore solidale stipulante, la norma resta inapplicabile, così che, per effetto della transazione, il debito solidale viene ridotto dell'importo corrispondente alla quota transatta, producendosi lo scioglimento del vincolo solidale tra lo stipulante e gli altri condebitori, i quali, di conseguenza, rimangono obbligati nei limiti della loro quota" (cfr. C. Cass. 16050/2009).

È pertanto necessario determinare le singole quote di responsabilità di tutti i corresponsabili al fine di quantificare il debito risarcitorio dei convenuti e del corresponsabile che ha transatto e di verificare se quest'ultimo ha corrisposto più di quanto dovuto considerando il loro concorso di responsabilità.

In caso positivo l'importo corrisposto in eccesso dovrà essere detratto dalla quota dovuta dai convenuti.

Poiché gli obblighi relativi alla redazione del bilancio e agli adempimenti conseguenti la perdita del capitale sociale gravano in pari misura su tutti i componenti del CDA le quote di responsabilità dei singoli membri non possono che essere equivalenti.

Da ciò consegue che la quota di euro 50.000,00 versata da G[redacted] G[redacted] non supera l'importo a cui sarebbe stato chiamato a rispondere sicché, dal danno come sopra complessivamente quantificato, deve essere detratta la sola quota relativa a G[redacted] G[redacted] per la quale è venuto meno il vincolo di solidarietà rimanendo l'ulteriore importo capitale - pari ad euro 294.994,08 (pari a 4/5 di euro 368.742,60) - in capo agli odierni convenuti in solido.

Tale somma, costituendo debito di valore, deve essere rivalutata all'attualità con decorrenza dalla data della dichiarazione di fallimento quale data di stabilizzazione del danno.

Inoltre, sulle somme di anno in danno rivalutate, devono essere calcolati gli interessi legali.

XV. Le spese di lite

Considerando che parte attrice ha formulato domanda risarcitoria per un importo notevolmente più elevato rispetto a quello riconosciuto in questa sede le spese di lite, parametrate sul valore dell'importo liquidato a titolo risarcitorio, devono essere compensate per la metà.

I convenuti saranno a tenuti a tenere indenne parte attrice dell'ulteriore metà liquidata in euro 11.228,50 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA, rimborso del 50% del CU (rapportato al

valore oggi liquidato) e del 50% della marca.

Le spese di CTU, in considerazione delle risultanze della stessa, devono essere poste al 50% in capo a parte attrice e al 50% in capo ai convenuti, salva la solidarietà nei confronti del CTU.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:

condanna i convenuti in solido a corrispondere a parte attrice, a titolo risarcitorio, per la causale di cui in premessa, l'importo di euro 294.994,08, oltre rivalutazione e interessi come indicato in parte motiva.

Dichiara compensate per metà le spese di lite.

Condanna i convenuti a tenere indenne parte attrice della metà delle spese di lite liquidate in euro 11.228,50 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA, rimborso del 50% del CU (rapportato al valore oggi liquidato) e del 50% della marca.

Spese di CTU, come liquidate in separati decreti, definitivamente poste a carico di parte attrice per il 50% e di parte convenuta per l'ulteriore 50%, salva la solidarietà verso il CTU.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 17 maggio 2024

Il Giudice est. — Il Presidente

Alessia Busato — Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

Firmato Da: BUSATO ALESSIA Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 4d9ae804bf733610 - Firmato Da: DEL PORTO RAFFAELE Emesso Da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: cc578